



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CERVINARA

DECRETO N.146/2018

Variazione Tabellare n.8/2018

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE di AVELLINO

Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cervinara

La presente variazione tabellare ha ad oggetto:

- provvedimenti organizzativi conseguenti alla cessazione dal servizio della dott.ssa Anna Maria Carfora unico magistrato onorario assegnato all'ufficio del Giudice di Pace di Cervinara.

ILLUSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI E DELLE RAGIONI CHE LE RENDONO INDISPENSABILI.

1. In data 27/07/2018 cesserà dal servizio la dott.ssa Anna Maria Carfora unico magistrato onorario assegnato all'ufficio del Giudice di Pace di Cervinara.
2. Già si è provveduto alla designazione in supplenza di giudice onorario di pace per il periodo feriale, per cui l'ufficio deve essere coperto a far tempo dal 3.9.2018.
3. La copertura va operata sulla scorta delle disposizioni del D.Lgs.116/17 e della Circolare 13.6.2018 del CSM relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del giudice di pace per il triennio 2018/2020, che di seguito si riportano:

D.Lgs.116/17

art.32 comma nove:

9. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale data possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14 e con le modalità indicate nella stessa disposizione. Nel corso del periodo di supplenza o di applicazione la liquidazione delle indennità ha luogo in conformità ai criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente svolti.

Art.14 (richiamato dalla disposizione che precede)

Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace

1. Fermi i divieti di cui all'articolo 5, nelle ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale può destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario. Fuori dei casi di cui al primo periodo, quando in un ufficio del giudice di pace del circondario ricorrono speciali esigenze di servizio, il presidente del tribunale può destinare in applicazione uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario. 2. La scelta dei magistrati onorari da applicare a norma del comma 1 è operata sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5 del predetto articolo. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. Il parere della sezione autonoma per i magistrati onorari è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta. 3. L'applicazione

non può superare la durata di un anno e, nei casi di necessità dell'ufficio al quale il giudice onorario di pace è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

Art.10, commi quattro e cinque (richiamati dall'art.14)

4. Il presidente, nel caso in cui vi siano più aspiranti, tenute presenti le esigenze di efficienza del tribunale e dell'ufficio del giudice di pace interessato, individua i magistrati da assegnare sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di valutazione: a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere, desunta dalla pregressa attività del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze professionali anche non giurisdizionali pregresse comprovanti le specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare, con preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee; b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti all'ufficio; c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio.

5. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella proposta di assegnazione.

Circolare CSM 13.6.2018

Articolo 12

Supplenza e applicazione dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale in servizio alla data del 15 agosto 2017.

1.- I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio alla data del 15 agosto 2017 possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un Ufficio del giudice di pace del circondario dove sono addetti.

2.- La scelta del magistrato da applicare avviene sulla base dei criteri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 10.

Articolo 10

Applicazioni negli Uffici del giudice di pace

3.- La scelta del giudice onorario di pace da applicare avviene tenuto conto prioritariamente delle esigenze di funzionalità del Tribunale e dell'Ufficio del giudice di pace, valutando poi i seguenti criteri: a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere, desunta dalla pregressa attività del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze professionali anche non giurisdizionali pregresse, comprovanti le specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare, con preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee; b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti all'Ufficio; c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio.

4.- In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella proposta di assegnazione.

4. *L'istituto applicabile è quello della supplenza, siccome previsto espressamente dall'art.14 cit. nell'ipotesi di "vacanza dell'ufficio del giudice di pace", come nella specie.*
5. *Con proprio decreto n.90/18, lo scrivente ha attivato la procedura per la copertura della vacanza, fissando termine fino al 20.5.2018 per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità da parte dei Giudici onorari di pace (GOP) in servizio nel circondario, sia presso il Tribunale che presso gli uffici del Giudice di Pace.*
6. *Il decreto n.90 è stato comunicato a tutti i GOP in servizio nel circondario, sia presso il Tribunale che presso gli uffici del Giudice di Pace.*
7. *Nel termine fissato hanno dichiarato la disponibilità i GOP dott.ri Astianatte de Vincentis, Sergio Ceraso, Annamaria Cicala, tutti in servizio presso il Tribunale, presso il quale sono*

impegnati in misura sensibile, con l'assegnazione di ruoli autonomi: il dott. de Vincentis quale giudice dell'esecuzione mobiliare, il dott. Ceraso quale giudice monocratico penale, la dott.ssa Cicala quale giudice istruttore civile.

8. Essendo quindi la scelta circoscritta tra gli stessi, questo Presidente, deve conciliare, a termini dell'art.10 comma quattro D.Lgs.116 sopra riportato, "le esigenze di efficienza del Tribunale e dell'ufficio del giudice di pace interessato"; a tal fine, è indispensabile che l'ufficio di Cervinara sia coperto mediante la destinazione di 2 GOP, in quanto tale soluzione permetterà che gli stessi conservino, in tutto o in parte, le funzioni svolte presso il Tribunale, come del resto consentito dall'art.32 comma nove, e dell'art.12 riportati sopra, laddove consente la supplenza "anche parziale".
9. La scelta dei 2 magistrati onorari deve ricadere sui dott.ri de Vincentis e Ceraso, i quali, pur avendo, al pari della dott. Cicala, attitudini all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere, sono tuttavia in possesso di esperienza di più lunga durata rispetto a quella della dott.ssa Cicala (quest'ultima, nominata nel 2015, esercita le funzioni dal 2016; il dott. de Vincentis, nominato nel 2001, esercita le funzioni dal medesimo anno; il dott. Ceraso, nominato nel 2006, esercita le funzioni dal medesimo anno).
10. Avuto riguardo alle attitudini specifiche maturate dai prescelti negli ultimi anni di svolgimento delle funzioni presso il Tribunale; al carico di lavoro e al numero delle udienze mensili tenute presso l'ufficio del GdP di Cervinara; ai concomitanti impegni che essi conservano presso il Tribunale, i quali impongono che il numero complessivo delle udienze civili presso il GdP di Cervinara, attualmente pari ad 8 (tutti i lunedì, il primo e terzo martedì, il primo e terzo venerdì), deve essere ridotto a 6; ciò considerato, l'organizzazione del lavoro presso l'ufficio in intestazione va regolata come di seguito, attribuendosi al dott. Ceraso in via esclusiva i procedimenti penali e ad entrambi i giudici i procedimenti civili, nella misura di 2/3 al dott. de Vincentis e di 1/3 al dott. Ceraso.

SETTORE CIVILE:

CALENDARIO DELLE UDIENZE

Dott. de Vincentis, il primo e quarto lunedì, il primo e terzo martedì, con prima udienza il 3° martedì del mese;

Dott. Ceraso il secondo e terzo lunedì, con prima udienza il 2° lunedì del mese.

Quanto alle udienze fissate, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nel primo e nel terzo venerdì del mese, esse saranno tenute, fino ad esaurimento, dal dott. de Vincentis (primo venerdì) e dal dott. Ceraso (terzo venerdì), i quali effettueranno rinvii alle udienze a ciascuno come sopra assegnate secondo il nuovo regime.

Le udienze inizieranno alle ore 9,30.

DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI CIVILI

Ciascuno dei magistrati resta assegnatario di tutte le cause pendenti nelle udienze previste per ciascuno di loro.

Le cause civili ordinarie di nuova assegnazione saranno così assegnate: i primi 4 fascicoli per ordine di iscrizione andranno attribuiti al dott.de Vincentis, gli altri 2 al dott. Ceraso, proseguendo nella stessa ripartizione per le cause ulteriormente iscritte.

I procedimenti monitori saranno ripartiti separatamente con il medesimo sistema.

SETTORE PENALE:

CALENDARIO DELLE UDIENZE

Dott. Ceraso, secondo e quarto venerdì di ogni mese.

Le udienze inizieranno alle ore 9,30.

DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI PENALI

Vanno assegnati in via esclusiva al dott. Ceraso, il quale rimane delegato alla emissione dei provvedimenti di fissazione udienza richiesti dal PM.

CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEI GIUDICI

In caso di astensione, ricusazione o impedimento, poiché i giudici di pace in servizio sono due, si sostituiranno a vicenda. Nel caso di indisponibilità di entrambi, interverrà uno dei GOP in servizio presso il Tribunale, partendo dal meno anziano.

Avranno attuazione le regole previste negli artt.9 e 10 Circolare CSM 13.6.2018.

CRITERI PER LA SUPPLENZA E L'APPLICAZIONE DEI GIUDICI ONORARI PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

La supplenza per assenza o impedimento temporaneo di breve durata sarà affidata a uno dei GOP in servizio presso il Tribunale, partendo dal meno anziano. In caso di vacanza, la scelta del supplente sarà operata mutuando i criteri di cui all'art.10 della Circolare citata.

L'organizzazione, come sopra delineata, è stata concordata con i magistrati prescelti.

PQM

dispone variazione tabellare nei termini di cui in motivazione;

Il presente decreto contiene assegnazione dei Giudici onorari di pace ai settori ed agli affari. La sua immediata entrata in vigore è assolutamente indispensabile per il funzionamento dell'ufficio. **Si dichiara quindi il presente decreto immediatamente esecutivo, con entrata in vigore dal 3.9.2018.**

COMUNICAZIONI

Si dispone la comunicazione del presente decreto al sig. Presidente della Corte d'Appello di Napoli anche nella sua qualità di presidente del Consiglio Giudiziario; al sig. Procuratore della Repubblica in sede; ai sig.ri Presidenti di sezione del Tribunale; al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino; a tutti i giudici onorari di pace in servizio nel circondario, sia presso il Tribunale che presso gli uffici del Giudice di Pace; al responsabile amministrativo (unità di personale con la più altra qualifica) dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cervinara.

Avellino, 2 luglio 2018

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Vincenzo Beatrice